

COMUNE DI PIZZO (Prov. di Vibo Valentia)  
Urbanistica- LL.PP. -Patrimonio

N° 6 anno 2022 del Registro Concessioni.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



Visto il Codice della Navigazione approvato con Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visto il relativo Regolamento di esecuzione (parte marittima) approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;

Vista la Legge Regionale n. 17 del 21/12/2005 e s.m.i. "Norme per l'esercizio delle delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo", che disciplina l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo, destinato a fini turistico- ricreativi, delegate alla Regione ai sensi del D.P.R. n. 616/1977 nonché di quelle conferite alle Regioni ai sensi dell'art. 105 comma 2 lettera l) del D. Lgs. n° 112/98 e da queste ultime conferite ai Comuni, a decorrere dal 1° gennaio 2002 per le finalità diverse dal turistico – ricreativo e dal 16 luglio 2007 anche per le finalità turistico – ricreative;

Viste le disposizioni di cui al "Piano di Indirizzo Regionale di utilizzo delle aree del Demanio Marittimo per finalità turistiche e ricreative ( PIR )", approvato con Delibera del Consiglio Regionale della Calabria n° 147 in data 14/06/2007, pubblicato sul BURC. Suppl. Straordinario n° 3 del 14 luglio 2007;

Viste le Delibere della Commissione Straordinaria del Comune del Comune di Pizzo n. 25 del 14.03.2022 e n. 39 del 28.04.2022 con le quali è stata data direttiva al Settore Tecnico Urbanistico di predisposizione del bando per "L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE A CARATTERE STAGIONALE DI AREE DEMANIALI MARITTIME SUL LITORALE DEL COMUNE DI PIZZO PER LA STAGIONE BALNEARE 2022" , in ossequio alla Legge Regionale n. 17 del 2005 e ss. mm.ii., in particolare art. 14 e art. 18;

Viste le note N. 198878 del 27.04.2022 e prot. 208758 del 03.05.2022, della Regione Calabria- Dipartimento Tutela Ambiente, con la quale sono stati rilasciati i pareri favorevoli per quanto di competenza, alla relazione indicante l'individuazione dei lotti da assegnare in Concessione e il relativo Bando di cui alle Delibere Commissariali;

Richiamata la Determina n. 14 del 03/05/2022 avente ad oggetto Bando per l'affidamento in concessione di "Aree Demaniali Marittime" sul litorale del Comune di Pizzo (non superiore a 120 giorni). Procedura ad evidenza pubblica – DETERMINA A CONTRARRE E APPROVAZIONE SCHEMA BANDO DI GARA.

Visto il bando di gara prot. 8176 del 04.05.2022, pubblicato nei modi e termini di legge;

Visto il verbale di gara del bando, prot. 9570 del 24.05.2022;

Vista la determina N. 147 del 24.05.2022, di approvazione del verbale di gara;

Vista la nota prot. 9578 del 25.05.2022 con il quale il LOTTO N. 11 di mq 100 ad uso posa chiosco di tipo omologato di mq 35,00 compreso wc disabili durata non superiore a 120 gg- fg. 27 p.la 446 (parte) via A. De Gasperi, è stato assegnato alla ditta Ceravolo Pasqualino Placido nato a Vibo Valentia il 05/10/1983, residente in via A. Anile, snc, c.f. CRVPQL83R05F537P- P.I. 03641130798, in qualità di titolare dell'omonima Impresa Individuale con sede in Pizzo in Via A. De Gasperi, 23 ;

Visti i pagamenti dell'addizionale regionale, dei diritti comunali di segreteria e istruttoria, della registrazione dell'atto presso l'Agenzia delle Entrate nonché la planimetria con l'indicazione del lotto a firma del tecnico incaricato geom. Elio Signoretta, acquisiti con prot. 10063 del 31.05.2022;

Vista la nota di questo ufficio, prot. 10106 del 31.05.2022, di richiesta di pagamento del canone demaniale di € 2698,75;

Vista la nota del sig. Ceravolo Pasquale del 06.06.2022 con la quale invia il modello f24 di avvenuto pagamento del canone in data 06.06.2022;

Vista in particolare la Delibera della Commissione Straordinaria del Comune di Pizzo n. 25 del 14.03.2022 , con la quale è stato disposto lo spostamento del lotto 11 così come già assegnato;

Vista la richiesta B.D.N.A. PR\_VVUTG\_Ingresso 0022065 del 27.05.2022;

Ritenuto di poter procedere al rilascio della Concessione Demaniale Marittima stagionale per posa chiosco di tipo omologato di mq 35,00 compreso wc disabili durata non superiore a 120 gg- fg. 27 p.IIa 446 (parte) via A. De Gasperi, è stato assegnato alla ditta Ceravolo Pasqualino Placido nato a Vibo Valentia il 05/10/1983, residente in via A. Anile, snc, c.f. CRVPQL83R05F537P- P.I. 03641130798, in qualità di titolare dell'omonima Impresa Individuale con sede in Pizzo in Via A. De Gasperi, 23 ;

Richiamato il Decreto n. 2 del 04.03.2021 dei Commissari Straordinari, di conferimento dell'incarico al sottoscritto di Responsabile del Settore Tecnico- Urbanistica- Lavori Pubblici, ai sensi degli art. 50, comma 10 e art. 109, comma 2 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Vista la Polizza FIBA, N. 96/37543367 del 20.05.2022, a garanzia degli obblighi art. 17 Reg. C.N. ;

Visto il D.Lgs 18.08.2000 n 267;

Visto l'art. 36 del Codice della Navigazione;

Vista la L.R. n.17/2005 e s.m. e i.;

Visto in particolare l'art. 14 L.R. n. 17/2005 e s.m. e i.;

### C O N C E D E

alla Ditta Ceravolo Pasqualino Placido nato a Vibo Valentia il 05/10/1983, residente in via A. Anile, snc, c.f. CRVPQL83R05F537P, in qualità di titolare dell' Impresa con sede in Pizzo in Via A. De Gasperi, 23, ope legis, di occupare temporaneamente e senza alcun diritto di insistenza la zona di suolo demaniale marittimo indicata nel bando come lotto N. 11 di mq 100 ad uso posa chiosco di tipo omologato di mq 35,00 max di superficie coperta, per il periodo dal 01/06/2022 al 30 Settembre 2022, (Fg. n. 27 p.IIa 446 - parte-), come meglio descritto nel progetto inviato SUE n. CODICE UNIVOCO SUE 816 prot. 249030/2022- ;

La presente si intende fatta unicamente nei limiti che competono al Demanio marittimo.

La concessione è subordinata alle condizioni che seguono:

all'integrale osservanza di tutte le indicazioni e prescrizioni contenute nei pareri e titoli degli Uffici ed Enti coinvolti nel presente procedimento, nelle Ordinanze demaniali e nelle Ordinanze e circolari inerenti la pandemia covid- 19; è fatto divieto dell'utilizzo di recinzioni: l'area del lotto che è solo indicativa per il posizionamento, deve restare libera. la concessione ha validità 120 gg., ed è riferita alla sola corrente stagione balneare e, al termine del periodo, l'area dovrà essere sgomberata e rimessi in pristino stato; vengano garantiti i servizi minimi ed i wc per disabili, nonché sia rispettata la normativa sull'abbattimento delle barriere architettoniche;

l'Amministrazione concedente avrà sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione, ai sensi dell'art. 42 del Codice della Navigazione, per specifici motivi inerenti il pubblico uso del mare o per altre ragioni di interesse pubblico, senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta;

l'Amministrazione concedente avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso;

nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Amministrazione concedente, sulla semplice intimazione scritta dal Dirigente del Servizio competente, che sarà notificata all'interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione dell'intimazione, per la durata di giorni dieci, nell'Albo del Comune nel cui territorio trovasi la zona demaniale occupata.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione di decadenza della stessa, l'Amministrazione concedente provvederà d'ufficio in danno del concessionario ai sensi dell'art. 54 del Cod. Navig. avvalendosi, se necessario, della cauzione prestata;

il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Amministrazione concedente dell'esatto adempimento degli oneri assunti, e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.

Il Concessionario rispetto alla presente Concessione Demaniale ed alla pratica SUE n. CODICE UNIVOCO SUE 816 prot. 249030/2022- progettista geometra Elia Signoretta n. 528 Collegio Geometri VV, non potrà eccedere i limiti assegnatigli, nè variarli; non potrà erigere opere non consentite, nè variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, nè in tutto nè in parte, nè destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, nè infine indurre alcuna servitù

nelle aree attigue a quella concessagli, nè recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate. Dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti dai lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell'Autorità Marittima, dell'Amministrazione Finanziaria, della Polizia Locale e delle altre Forze dell'Ordine e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate.

Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente concessione le opere di difficile rimozione, eventualmente autorizzate, restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso salva la facoltà dell'Autorità competente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato.

Il concessionario non potrà iniziare i lavori per la realizzazione delle strutture o manufatti, oggetto della presente concessione, se prima non avrà ottenuto la definizione della pratica SUE n. CODICE UNIVOCO SUE 816 prot. 249030/2022- ; il progettista e d.l. geom. Elia Signoretta dovrà comunicare l'inizio dei lavori attestando la regolarità urbanistica della pratica di che trattasi nonché dovrà verificare la presenza di eventuali autorizzazioni previste;

il concessionario si impegna a sollevare l'Amministrazione concedente da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione.

Inoltre ogni eventuale danno subito dovrà essere riparato a cura e spese della ditta stessa.

Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato determinato sulla base di quanto stabilito dai superiori organismi deputati.

Il concessionario dovrà trasmettere all'Amministrazione concedente copia del Modello F24 e del ccp attestante i versamenti relativi al canone concessorio e all'addizionale regionale.

In caso di inadempienza da parte del concessionario a qualunque delle condizioni riportate nella presente concessione, l'Amministrazione concedente potrà incamerare, in tutto o in parte, la cauzione, anche per il soddisfacimento di crediti o rimborso di spese, anche nel caso in cui l'amministrazione stessa non si avvalga della facoltà di dichiarare la decadenza della concessione. In ogni caso di incameramento, totale o parziale, della cauzione, il concessionario è tenuto a reintegrarne la consistenza entro un termine stabilito dall'amministrazione procedente;

l'Amministrazione concedente e tutte le Amministrazioni coinvolte nel procedimento non si assumono alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure eccezionali o per effetto di erosione, nè alcun onere di costruzione di opere di difesa;

il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile non inferiore a ml. 5,00 dalla battigia;

La presente viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e non dispensa la ditta di munirsi di tutte quelle altre concessioni e/o autorizzazioni comunali o di altri enti ed uffici per l'esercizio dell'attività commerciale stagionale- periodo occupazione 120 gg;

Che vengano rispettate le prescrizioni della Soprintendenza prot. 6964 del 31/07/2018, che qui si intende integralmente riportata e trascritta .

La presente concessione viene firmata in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in Pizzo in Via A. De Gasperi, n 23

PEC: ceravolopasqualino@pec.it

Per accettazione delle condizioni speciali

Il Concessionario

Il Responsabile del Servizio  
Arch. DONATO Nicola D.co

